

**Sentenza del Tribunale 9 marzo 2011 — Commissione/Edificios Inteco**(Causa T-235/09) <sup>(1)</sup>

[«*Clausola compromissoria — Programma relativo alla promozione di tecnologie energetiche per l'Europa (Thermie) — Contratto relativo alla costruzione a Valladolid (Spagna) di un centro commerciale e di uffici dotato di un sistema di climatizzazione solare — Inadempimento del contratto — Rimborso degli anticipi versati — Interessi moratori — Procedimento in contumacia*»]

(2011/C 120/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (Valladolid, Spagna) (rappresentante: G.Valero Giordana.)

*Convenuta:* Edificios Inteco, SL (rappresentante: avv. C. de la Red Mantilla)

**Oggetto**

Ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 238 CE, diretto ad ottenere il rimborso dell'importo di EUR 157 238,07, versati da quest'ultima alla convenuta nell'ambito di un progetto edile a Valladolid di un centro commerciale e di uffici dotato di un sistema di climatizzazione solare (contratto n.º BU/1041/93), maggiorato degli interessi moratori

**Dispositivo**

- 1) *La Edificios Inteco, SL è condannata a rimborsare alla Commissione europea l'importo di EUR 157 238,07 maggiorato dell'importo di EUR 81 686,22 per interessi dovuti fino al 1 giugno 2009.*
- 2) *La Edificios Inteco è condannata a rimborsare alla Commissione un importo pari ad EUR 21,73796 per ogni giorno di mora supplementare, decorrenti a partire dal 2 giugno 2009 e fino al rimborso totale del debito.*
- 3) *La Edificios Inteco è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 220 del 12.09.2009.

**Ordinanza del presidente del Tribunale 9 marzo 2011 — Castiglioni/Commissione**

(Causa T-591/10 R)

(«*Procedimento sommario — Appalti pubblici — Gara d'appalto — Rigetto di un'offerta — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità*»)

(2011/C 120/30)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

*Richiedente:* Castiglioni Srl (Busto Arsizio) (rappresentante: avv. G. Turri)

*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e N. Bambara, agenti, assistiti dall'avv. D. Gullo)

**Oggetto**

Domanda di provvedimenti provvisori proposta nell'ambito del procedimento di aggiudicazione di appalto relativo alla conclusione di un accordo quadro multiplo per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e infrastrutture presso il sito di Ispra del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale 2 marzo 2011 — Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione**

(Causa T-22/11 R)

(«*Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità manifesta*»)

(2011/C 120/31)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Richiedente:* Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Münster, Germania) (rappresentanti: A. Rosenfeld e I. Liebach, avvocati)

*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti)

**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C(2010) 9525 def., relativa all'aiuto di Stato MC 8/2009 e C 43/2009 — Germania — WestLB cessioni, nella parte in cui da essa risulta che le nuove operazioni della Westdeutsche Immobilien Bank AG andavano terminate dopo il 15 febbraio 2011.

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Non occorre più statuire sulla domanda di intervento della Westdeutsche ImmobilienBank AG.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale 2 marzo 2011 — Rheinischer Sparkassen- und Giroverband/Commissione**

(Causa T-27/11 R)

(«*Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori — Irricevibilità manifesta*»)

(2011/C 120/32)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Richiedente:* Rheinischer Sparkassen- und Giroverband (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Rosenfeld e I. Liebach)

*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, B. Martenczuk e T. Maxian Rusche, agenti)

**Oggetto**

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C(2010) 9525 def., relativa all'aiuto di Stato MC 8/2009 e C 43/2009 — Germania — WestLB cessioni, nella parte in cui risulta che si deve porre fine alle nuove operazioni della Westdeutsche Immobilien Bank AG dopo il 15 febbraio 2011.

**Dispositivo**

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ricorso proposto il 18 febbraio 2011 — GRP Security/Corte dei conti**

(Causa T-87/11)

(2011/C 120/33)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* GRP Security (Bertrange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. G. Osch)

*Convenuta:* Corte dei conti dell'Unione europea

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere i motivi dedotti dalla ricorrente nell'ambito del presente ricorso,
- fatti salvi tutti i motivi di diritto e di fatto e l'ammissione delle prove da produrre o fornire successivamente,
- dichiarare il presente ricorso ricevibile,
- accoglierlo nel merito,
- quindi, per le ragioni sopra enunciate, annullare le decisioni impugnate,
- dichiarare che la ricorrente si riserva il diritto di esigere la riparazione del danno subito in conseguenza dell'illegittimità del comportamento della Corte dei conti,
- condannare la Corte dei conti alla totalità delle spese del giudizio,
- riconoscere alla ricorrente qualsiasi altro diritto, spettanza, rimedio o azione.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente chiede l'annullamento delle decisioni della Corte dei conti dell'Unione europea con le quali, da un lato, viene irrogata alla ricorrente la sanzione amministrativa consistente nell'esclusione da appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio dell'Unione europea per una durata di tre mesi e, dall'altro, si recede dal contratto quadro di servizi n. LOG/2026/10/2 intitolato «servizi di sicurezza vari».

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

- 1) Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del principio di proporzionalità, dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo, atteso che la stessa avrebbe agito in buona fede e non sarebbe responsabile delle falsificazioni e delle false dichiarazioni rese da uno dei suoi dipendenti e poiché la Corte dei conti avrebbe potuto chiedere la sostituzione dell'agente in questione anziché recedere dal contratto.